

3. Lo stato membro in cui il vettore ha sede può, a titolo eccezionale e previa consultazione della Commissione, accordare delle deroghe in merito alla maggioranza di cui al paragrafo 1, a condizione che la gestione dell'impresa di trasporto non sia tale da perturbare i mercati dei trasporti.

4. Un attestato rilasciato dallo stato membro in cui il vettore ha sede deve essere esibito come prova che il vettore soddisfa alle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tale attestato o una sua copia deve trovarsi a bordo del veicolo.

Articolo 3

L'esecuzione da parte di un vettore non residente di trasporti nazionali di cui all'articolo 1, è disciplinata dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore nello stato membro in cui tali trasporti sono effettuati; tali disposizioni devono essere applicate ai vettori non residenti alle medesime condizioni che detto stato impone ai propri cittadini ed in modo da escludere qualsiasi discriminazione nei confronti dei vettori non residenti basata sulla loro nazionalità o sul luogo di stabilimento.

Articolo 4

Per l'esecuzione dei trasporti nazionali di cui all'articolo 1, nessuno stato membro può rifiutare ad un vettore non residente la scelta di una sede fittizia allorché l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto stato membro comporti la scelta di un luogo di stabilimento. Detta sede fittizia deve essere la stessa per tutti i veicoli del vettore non residente.

Articolo 5

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, qualsiasi vettore ai sensi del suddetto articolo è ammesso, a decorrere dal 1°

gennaio 1987, ad effettuare in uno stato membro diverso da quello in cui egli ha sede e senza restrizioni quantitative o qualitative, i seguenti trasporti nazionali alle seguenti condizioni:

- i trasporti sono consecutivi ad un trasporto di merci tra due stati membri effettuati con autorizzazione oppure senza autorizzazione in caso di prestazioni liberalizzate;
- il numero di detti trasporti è limitato a due;
- i trasporti nazionali devono essere effettuati durante il viaggio di ritorno sia verso lo stato membro in cui il vettore ha sede sia verso lo stato membro in cui trovasi il luogo di partenza del trasporto internazionale precedente.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, gli articoli 2 e 3 si applicano anche ai trasporti nazionali di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Gli stati membri possono esigere la presentazione di un documento attestante che i trasporti nazionali di cui all'articolo 5 sono consecutivi ad un trasporto tra due stati membri.

Articolo 7

Gli stati membri adottano, previa consultazione della Commissione, e in tempo utile, le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto

COM(85) 632 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 6 dicembre 1985)

(85/C 349/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 ⁽¹⁾, 1977 ⁽²⁾ e 1983 ⁽³⁾, mettono in evidenza l'importanza della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento dell'ambiente;

considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 classifica l'amianto fra le sostanze inquinanti di prima categoria, che è opportuno esaminare a causa della loro tossicità e in considerazione della loro importanza dal punto di vista degli effetti sanitari;

considerando che la direttiva 84/360/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, ha stabilito disposizioni concernenti la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato da impianti industriali;

considerando che la direttiva 76/769/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, come modificata dalla direttiva 83/478/CEE ⁽⁶⁾, ha stabilito disposizioni che limitano l'immissione sul mercato e l'uso della crocidolite e dei prodotti contenenti fibre di crocidolite e che questa direttiva stabilisce disposizioni speciali per l'etichettatura dei prodotti contenenti amianto;

considerando che la direttiva 83/477/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, ha stabilito disposizioni concernenti la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi a un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

considerando che il modo più efficace per ottenere una riduzione dell'inquinamento dell'ambiente da amianto è di limitare le emissioni di questa sostanza inquinante nei vari ambienti e di adottare altre misure di natura preventiva, in particolare il riciclo degli scarti e dei rifiuti dell'amianto, basate sull'impiego della migliore tecnologia disponibile, che non comporti costi eccessivi;

considerando che i rifiuti contenenti amianto o contaminati dall'amianto sotto forma di polveri e di fibre sono considerati rifiuti tossici e pericolosi e pertanto sono disciplinati dalle direttive del Consiglio 78/319/CEE, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi ⁽⁸⁾, 79/442/CEE del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti ⁽⁹⁾, e 84/631/CEE del 6 dicembre 1984, relativa alla sorveglianza e al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi ⁽¹⁰⁾;

considerando che le disparità tra le disposizioni in vigore nei vari stati membri o in corso di modifica per quanto riguarda la lotta contro l'inquinamento provocato dagli impianti industriali, possono creare condizioni di concorrenza disuguali e pertanto avere un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è quindi opportuno procedere in questo campo al ravvicinamento delle legislazioni ai sensi dell'articolo 100 del trattato;

considerando che la riduzione dell'inquinamento causato dall'amianto costituisce un'azione intesa a realizzare uno degli obiettivi della Comunità nel campo della protezione e del miglioramento dell'ambiente, ma che i poteri specifici richiesti in materia non sono stati espressamente previsti dal trattato, che è pertanto opportuno ricorrere anche all'articolo 235 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva ha per oggetto la prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, al di fuori dei luoghi di lavoro.

Articolo 2

1. La presente direttiva:

- stabilisce valori limite concernenti il volume e la concentrazione di materie in sospensione contenenti amianto negli effluenti liquidi che provengono da talune attività che comportano l'uso dell'amianto;
- stabilisce valori limite di emissione nell'atmosfera per le fibre di amianto;
- stabilisce disposizioni e completa disposizioni già adottate, concernenti la prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente causato:
 - dalla lavorazione dei prodotti contenenti amianto,
 - dalla demolizione di edifici, strutture e altri oggetti contenenti amianto,
 - dal trattamento, dal trasporto e dall'eliminazione dei fanghi e dei rifiuti contenenti amianto.

2. La presente direttiva si applica, fatte salve le disposizioni stabilite dalla direttiva 84/477/CEE concernente la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro.

Articolo 3

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

1. «*amianto*» i seguenti silicati fibrosi:

- crocidolite, n. 1200-28-4 del CAS (Chemical Abstract Service)
- actinolite, n. 77536-66-4 del CAS
- antofillite, n. 77536-67-5 del CAS
- crisotile, n. 12001-29-5 del CAS
- grunerite di amianto (amosite), n. 12172-73-5 del CAS
- tremolite, n. 77536-68-6 del CAS

2. «*utilizzo dell'amianto*»:

le attività che comportano la lavorazione annua di quantitativi pari o superiori a 100 kg di amianto grezzo, sia che si tratti di estrazione o di trattamento del

⁽¹⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 24. 9. 1983, pag. 33.

⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 24. 9. 1983, pag. 25.

⁽⁸⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

⁽⁹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 326 del 13. 12. 1984, pag. 31.

minerale, sia che si tratti di utilizzazione dell'amianto grezzo, per trasformarlo o per incorporarlo in prodotti al fine di conferire loro particolari proprietà, o per trattare prodotti in un qualsiasi voglia modo, senza che l'amianto venga incorporato;

3. *«lavorazione dei prodotti contenenti amianto»:*

le attività che si svolgono al di fuori dei luoghi di fabbricazione dei prodotti contenenti amianto e che possono immettere nell'ambiente polveri o fibre;

4. *«rifiuti»:*

qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto, quali definiti dall'articolo 1 della direttiva 75/442/CEE.

Articolo 4

Gli stati membri prendono le misure necessarie affinché gli effluenti liquidi, le emissioni nell'atmosfera e la produzione dei rifiuti solidi provenienti dall'utilizzazione dell'amianto siano ridotti all'origine nella maggior misura possibile, riciclati o trattati, mediante l'impiego della migliore tecnologia disponibile, che non comporti costi eccessivi.

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, gli stati membri prendono le misure necessarie affinché durante l'utilizzazione dell'amianto la concentrazione di amianto nelle emissioni atmosferiche non superi il valore limite di 0,1 mg/m³ (milligrammi di amianto per m³ di aria emessa).

Articolo 6

Gli stati membri prendono le misure necessarie affinché:

1. fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 e qualora il riciclo integrale non sia tecnicamente ed economicamente realizzabile, siano rispettati i seguenti valori limite, relativi agli effluenti liquidi provenienti dalla fabbricazione di amianto-cemento:

- 30 g di materia in sospensione per m³ di effluenti liquidi scaricati;
- 0,7 m³ di effluente scaricato per tonnellata di amianto-cemento prodotta.

I valori limite di scarico di cui sopra si applicano al punto immediatamente precedente gli scarichi nelle acque di superficie o in una rete pubblica di fognatura;

2. nella produzione di carta di amianto sia realizzato il riciclo integrale degli effluenti liquidi.

Articolo 7

1. Gli stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché gli effluenti liquidi scaricati e le emissioni nell'atmo-

sfera provenienti da impianti in cui si svolgono le attività connesse all'utilizzazione dell'amianto, siano misurati regolarmente.

2. Per il controllo del rispetto dei valori limite di cui agli articoli 5 e 6, le procedure e i metodi di prelievo e di analisi utilizzati devono essere conformi a quelli descritti in allegato o a qualsiasi altra procedura e metodo che fornisca risultati equivalenti.

Articolo 8

Gli stati membri prendono le misure necessarie affinché:

- fatte salve le istruzioni di sicurezza stabilite dall'allegato II, punto 5, della direttiva 76/769/CEE, le attività connesse alla lavorazione dei prodotti contenenti amianto non causino un inquinamento dell'ambiente;
- le attività di demolizione di edifici, strutture e altri oggetti contenenti amianto non comportino un inquinamento dell'ambiente; a tal fine devono garantire che il piano di lavoro previsto dall'articolo 12 della direttiva 83/477/CEE, preveda anche l'applicazione di tutte le misure necessarie di prevenzione.

Articolo 9

Gli stati membri prendono le misure necessarie affinché:

- nel corso del trasporto di rifiuti contenenti amianto, sia evitata la dispersione di fibre di amianto o di polveri nell'aria, nonché perdite di liquido che può contenere fibre di amianto;
- la copertura dei rifiuti contenenti amianto, depositati in discarica autorizzata, sia effettuata per mezzo di uno strato di terra di almeno 20 cm e al più tardi 2 giorni dopo il deposito dei rifiuti.

Articolo 10

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 8 e 9, gli stati membri si ispirano nella misura del possibile ai codici di buona prassi già esistenti, nella misura in cui questi ultimi corrispondano all'obiettivo della presente direttiva.

2. La Commissione, in conformità della procedura descritta all'articolo 15, adotta, se necessario, codici comunitari di buona prassi.

Articolo 11

Ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, uno stato membro può stabilire disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 12

L'applicazione della presente direttiva non può comportare in nessun caso il superamento delle norme di emissione attualmente applicate negli stati membri, se queste ultime sono più rigorose.

Articolo 13

La procedura di cui agli articoli 14 e 15, volta ad adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, si applica anche alla definizione dei metodi di prelievo e di analisi specificati in allegato.

Articolo 14

È istituito un comitato per l'adeguamento della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, in appresso denominato «comitato», che è composto dai rappresentanti degli stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato stabilisce il suo regolamento interno.

Articolo 15

1. Nel caso in cui si fa ricorso alla procedura definita dal presente articolo, il comitato è riunito dal suo presidente, di propria iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema. Esso si pronuncia a maggioranza di 14 voti; ai voti degli stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure previste, se sono conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha emesso alcuna decisione entro tre mesi dalla presentazione della proposta della Commissione, quest'ultima adotta le disposizioni del caso.

Articolo 16

Gli stati membri forniscono alla Commissione, dietro sua richiesta, tutte le informazioni necessarie e in particolare i risultati delle operazioni effettuate in applicazione della direttiva.

Articolo 17

In base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 16, la Commissione procede periodicamente ad una valutazione comparata dell'applicazione della presente direttiva da parte degli stati membri.

Articolo 18

1. Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

METODI DI PRELIEVO E DI ANALISI

A. Scarichi di effluenti liquidi

Per la misurazione delle materie in sospensione sarà utilizzato un metodo gravimetrico.

B. Emissioni nell'atmosfera

La procedura e il metodo di riferimento per il prelievo e l'analisi saranno fissati sulla base della norma internazionale in corso di definizione da parte del gruppo di lavoro dell'ISO (ISO/TCI/46/SCI-WG 1) N16.

Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾

COM(85)754 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE il 6 dicembre 1985)

(85/C 349/05)

In applicazione dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, la proposta della Commissione del 7 agosto 1985 (doc. COM(85) 433 def.) è modificata come segue:

I. Il testo del quinto considerando è sostituito dal seguente:

«considerando che il principale obiettivo dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è la copertura di tutte le perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze della produzione comunitaria con i contributi finanziari dei produttori; che la valutazione dell'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale nel corso dei dieci ultimi anni nonché delle prospettive di evoluzione di tale mercato nei prossimi cinque anni, tenuto conto in particolare del carattere ciclico di tale evoluzione, giustifica il mantenimento dei massimali dei contributi applicabili a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1981/1982; che tuttavia, per meglio garantire in futuro il conseguimento di tale obiettivo, è opportuno prevedere la possibilità di modificare, se necessario, il citato articolo 28;

considerando inoltre che, per consentire la copertura di tutte le spese effettive inerenti all'esportazione delle eccedenze della produzione comunitaria delle campagne 1981/1982-1985/1986 senza pregiudicare l'applicazione del regime di autofinanziamento durante le campagne 1986/1987-1990/1991, occorre prevedere l'introduzione di un contributo di riassorbimento; che, ai fini della più equa ripartizione possibile di tale contributo, è opportuno applicarlo per cinque campagne in modo differenziato secondo le regioni di produzione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, tenendo conto, da un lato, dei contributi versati in passato dall'insieme dei bieticoltori, dei produttori di canna da zucchero e dei fabbricanti di zucchero

e di isoglucosio e, dall'altro, della prevedibile produzione effettiva nelle medesime regioni;

considerando che, data la natura del contributo di riassorbimento, è opportuno non applicare il contributo stesso alle regioni di produzione spagnole e portoghesi;».

II. Il testo dell'articolo 1, punto 1, è soppresso.

III. Il testo dell'articolo 1, punto 8, è sostituito dal seguente:

«8. All'articolo 28, paragrafo 2, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

«2. Prima della fine di ciascuna delle campagne di commercializzazione dal 1987/1988 al 1990/1991, si constata cumulativamente per le campagne di commercializzazione dal 1986/1987 al 1989/1990 che precedono la campagna della constatazione:».

IV. Il testo dell'articolo 1, punto 9, è soppresso.

V. Il testo dell'articolo 1, punto 10, è sostituito dal seguente:

«10. All'articolo 28, paragrafo 5, sono aggiunti i seguenti commi terzo e quarto:

«Secondo la procedura di cui al secondo comma, il Consiglio può decidere che la totalità o parte delle perdite derivanti dall'eventuale concessione delle restituzioni alla produzione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, sia presa in considerazione ai fini della determinazione della perdita complessiva di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo.

Ove ciò risulti necessario per il conseguimento degli obiettivi del presente articolo, prima della fine della campagna di commercializzazione

⁽¹⁾ GU n. C 219 del 29. 8. 1984, pag. 4.